REGOLAMENTO (CEE) N. 2762/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma delle disposizioni dell' articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, possono essere adottate misure d'intervento qualora sui mercati rappresentativi della Comunità il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati raggiunga un livello inferiore al 103 % del prezzo di base e possa mantenersi a tale livello;

considerando che per permettere l'applicazione di queste disposizioni è necessario stabilire l'elenco dei mercati rappresentativi; che è opportuno scegliere, per la fissazione dei prezzi dei suini macellati, tanto i mercati o centri di quotazione, quanto i luoghi in cui si trovano le organizzazioni professionali che fissano i loro prezzi d'acquisto ed il cui insieme costituisce per ciascuno Stato membro un mercato rappresentativo;

considerando che nella Repubblica federale di Germania, in Francia e nel Regno Unito, i prezzi pagati dai macelli pubblici e privati sono costatati da uno o più centri di quotazione per le varie regioni; che in Belgio, in Italia, nel Lussemburgo ed in Irlanda, i prezzi vengono direttamente rilevati sui luoghi di vendita di maggiore importanza, mentre in Danimarca e nei Paesi Bassi i prezzi di acquisto sono fissati dalle organizzazioni professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I mercati rappresentativi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono i nove mercati indicati nell'allegato.

Articolo 2

1. Il regolamento n. 213/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1785/75 (3), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.

(3) GU n. L 182 del 12. 7. 1975, pag. 8.

ALLEGATO

Elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

1. L'insieme dei seguenti mercati:	Genk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herve e Anderlecht
2. Il seguente centro di quotazione:	København
3. L'insieme dei seguenti centri di quotazione:	Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Toulouse, Metz
4. L'insieme dei seguenti centri di quotazione:	Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg, Münster, Bielefeld, Krefeld, Düsseldorf, Mainz, Frankfurt am Main, Stuttgart, Nürnberg, München
5. L'insieme dei seguenti mercati:	Cavan, Rooskey, Limerick, Roscrea, Cork
6. L'insieme dei seguenti mercati:	Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Macerata/Perugia
7. L'insieme dei seguenti mercati:	Luxembourg, Esch
8. L'insieme dei seguenti centri di quotazione:	Arnhem, Boxtel, Oss, Cuyck/Maas
9. Il centro di quotazione di Bletchley per l'insieme delle seguenti regioni:	Scotland, Northern Ireland, Wales and Western England, Northern England, Eastern England